### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2324 del 11/05/2018

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MALLINCKRODT DAR SRL (Imp. v. BOVE N. 2/4/6/8) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 2803/2017 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat.

n. 3858/2018 ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2018-2378 del 10/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



### OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MALLINCKRODT DAR SRL (Imp. v. BOVE N. 2/4/6/8) MIRANDOLA (MO).

Rif. Prot. n. 2803/2017 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 3858/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

# In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

# Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/12/2018 la Ditta MALLINCKRODT DAR SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. Bove n. 2/4/6/8, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. Bove n. 2/4/6/8, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/1/2018 con prot. n. 543, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di presidi medico chirurgici monouso;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE–SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 5351 del 9/10/2017;

### Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Mirandola, prot. n. 10651 del 28/3/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 5158 del 13/3/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 5496 del 16/3/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 3654 del 21/2/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente allo scarico di acque reflue il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 5351 del 9/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

### il Dirigente determina

1) **di adottare** la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta MALLINCKRODT DAR SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO), v. Bove n. 2/4/6/8, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aagua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui
Alla	all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 5351 del 9/10/2017 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 10/5/2018 con scadenza al 10/5/2033;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Mirandola
dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato e	elettronicamente sec	condo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia,	composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

### Allegato ACQUA

Ditta MALLINCKRODT DAR SRL (Imp. v. BOVE N. 2/4/6/8) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)  — Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

# **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta MALLINCKRODT DAR SRL, svolgente attività di produzione di presidi medico chirurgici monouso, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. Bove n. 2/4/6/8, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5351 del 9/10/2017, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'impianto sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sull'impianto confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura;
- le acque reflue generate dallo scarico della torre di raffreddamento, sono convogliate nella pubblica fognatura del bacino fognario di scarico (Comune di Mirandola) e denominazione del corpo idrico recettore finale (cavo Bruino);
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto torre di raffreddamento di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali";

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", prot. n. 32667 del 9/10/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/1/2018, assunta agli atti con prot. n. 543, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 5351 del 9/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della Ditta MALLINCKRODT DAR SRL, per l'insediamento di Mirandola, Via Bove n. 2/4/6/8, a scaricare le **acque reflue industriali derivanti dalla torre di raffreddamento del sistema di cogenerazione** nella pubblica fognatura di Mirandola Via Bove, così come da tavola (Fogna 2), acquisita agli atti della Provincia di Modena, con prot. n. 79010 del 04/08/2014, <u>nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</u>

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 3) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 4) i limiti di cui al precedente **punto 1** devono essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;
- 5) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi; ecc..); il prelievo istantaneo è

altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;

- 6) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto deve essere preventivamente segnalato all'Ente Gestore;
- 7) lo scarico della torre di raffreddamento deve recapitare in un pozzetto di ispezione e controllo scarichi che dovrà essere sempre agibile agli addetti al controllo;
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) viene definito in **10.000 mc/annui** il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'Ente Gestore;
- 10) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 11) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Mirandola ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc..) così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività devono essere comunicate tempestivamente per iscritto dal legale rappresentante allo Sportello Unico Attività produttive del Comune Competente.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

### Allegato ARIA

Ditta MALLINCKRODT DAR SRL (Imp. v. BOVE N. 2/4/6/8) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.
	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta MALLINCKRODT DAR SRL, svolgente attività di produzione di presidi medico chirurgici monouso, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. Bove n. 2/4/6/8.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/1/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- l'aumento del numero di giorni lavorativi;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
16	Sfiati pompe da vuoto su estrusioni tubi corrugati repatto stampaggio (n. 5)
17	Motopompa del circuito antincendio a diesel a quattro tempi
18	Motopompa del circuito antincendio a diesel a quattro tempi
19	Cappa chimica R&D
20	Cappa chimica R&D

- l'aumento della durata di funzionamento dei punti di emissione n. 2, 9 e 11;
- la modifica (spostamento, n. di calate e ore di funzionamento) del punto di emissione n. 4;
- lo spostamento dei punti di emissione n. 5 e 10;
- la continuazione dei restanti punti di emissione autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 5351/2017;

• il seguente consumo di materie prime:

### Stampaggio / estrusione:

ABS	150	t/anno	
PVC	900	t/anno	
materiali plastici non clorurati 1.500 t/anno			
coloranti	25	t/anno	

### Assemblaggio:

cicloesanone	3	t/anno
alcool etilico	0,5	t/anno
colla TSE Respan	0,2	t/anno
tetraidrofurano	1,1	t/anno
collanti termofondenti	40	t/anno

### Stampa tampografica:

inchiostri	1,5	t/anno
diluente	0,2	t/anno

### Produzione filtri:

carta medicale 175 t/anno

### Sterilizzazione:

ossido di etilene 12 t/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, con prot. n. 10651 del 28/3/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 5158 del 13/3/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta MALLINCKRODT DAR SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, v. Bove n. 2/4/6/8, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

# PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - STERILIZZAZIONE (3 autoclavi + 4 tunnel di degasaggio)

portata massima	450	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g

Ossido di etilene 5 mg/Nmc (\*)

<u>Impianto di abbattimento</u>: IMPIANTO DI ASSORBIMENTO CON REAGENTE DOPPIA TORRE (colonna riempita)

(\*) valore espresso come media oraria.

portata massima	3.050	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 15 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento:</u> IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE

### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - REPARTO STAMPAGGIO (30 presse) - ESTRUSIONE (14 estrusori)

portata massima	16.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	0,3	mg/Nmc
Cloruro di vinile	1,7	mg/Nmc

# PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - ASSEMBLAGGIO MANUALE (18 postazioni)

portata massima	1.500	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV) 20 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento:</u> IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE

### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - MANUTENZIONE (n. 2 postazioni)

portata massima	2.500	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	7	m
durata	Saltuar	ia

### PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - STAMPAGGIO (n. 8 presse - tot. 10 calate)

### - TAMPOGRAFIA (n. 3 macchine - tot. 4 calate)

portata massima	7.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	8,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	20	mg/Nmc

# PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - ASSEMBLAGGIO MANUALE E SEMIAUTOMATICO (18 postazioni)

portata massima	$3.500  \text{Nm}^3/\text{h}$

altezza minima del camino durata Limiti massimi ammessi di inquinanti:	10,5 24	m h/g
Sostanze organiche volatili (SOV)  Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATT RIGENERAZIONE	20 IVO A L	mg/Nmc ETTO FISSO SENZA
PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - LAVAGGIO ULTRASUONI		
portata massima	3.500	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - TAGLIO BOBINE DI CARTA MEDICALE		
portata massima	1.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - SILOS STOCCAGGIO GRANULO		
portata massima	1.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	a
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - SILOS STOCCAGGIO GRANULO		
portata massima	1.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	a
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - COGENERATORE (0,416 MW)		
portata massima	700	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	6	m
PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - COGENERATORE (0,416 MW)		
portata massima	700	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	6	m
WALLEY THE WALL AND THE COLUMN TO THE COLUMN	V	

# PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – SFIATI POMPE DA VUOTO SU ESTRUSIONI TUBI CORRUGATI REPARTO STAMPAGGIO (n. 5)

portata massima	1.500	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

<u>Impianto di abbattimento</u>: FILTRO A CARTUCCE (all'interno di ciascuna pompa da vuoto)

# PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – MOTOPOMPA DEL CIRCUITO ANTINCENDIO A DIESEL A QUATTRO TEMPI (202 kW)

portata massima	100	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	3	m

# PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – MOTOPOMPA DEL CIRCUITO ANTINCENDIO A DIESEL A QUATTRO TEMPI (202 kW)

portata massima		$Nm^3/h$
altezza minima del camino	3	m

# PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – CAPPA CHIMICA R&D

portata massima	1.000	$Nm^3/h$
altezza minima del camino	12	m

### PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – CAPPA CHIMICA R&D

portata massima		Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	12	m

PUNTO DI EMISSIONE N. G1 – CENTRALE TERMICA Biasi (0,539 MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. G2 – CENTRALE TERMICA Ravasio (0,559 MW)

### Prescrizioni

E' concessa esenzione dall'obbligo di esecuzione di autocontrolli periodici relativamente alle emissioni n 12 e n.13, alle seguenti condizioni:

- l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE SEZIONE DI MODENA;
- con periodicità almeno semestrale, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta su apposito registro aziendale vidimato da ARPAE.

I consumi giornalieri di inchiostri, diluenti e solventi utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

<u>L'emissione n. 1</u> deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al caminoed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termoconducibilità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata alle autorità competenti (ARPAE-SAC, ARPAE-ST-Distretto Area Nord).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità, il sistema di elaborazione deve essere in grado di effettuare il calcolo della concentrazione media oraria mobile utilizzando un valore pari al 50% del limite di rilevabilità della tecnica analitica.

Ad ogni misura di concentrazione viene associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

L'azienda verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procede periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPAE-ST e ARPAE-SAC, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato almeno mensilmente.

Nel modulo di registrazione della calibrazione effettuata, deve essere inserita specifica voce in cui sia riportato sia il valore di concentrazione della bombola di gas certificata, sia il criterio utilizzato per garantire l'accettabilità della misurazione.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di

prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

Il sistema di misura in continuo delle emissioni, deve essere in grado di memorizzare, oltre ai tabulati in cui sono riportati data, ora, concentrazione ETO, anche i singoli tracciati analitici da cui sono calcolate le concentrazioni, in modo da consentire all'autorità di controllo anche l'acquisizione delle rilevazioni grafiche.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e/o i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE-SEZIONE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

### **INTERRUZIONI E FERMATE ANALIZZATORI:**

- 1) comunicare tempestivamente (tramite telefax o telegramma) all'ARPAE-SAC, al Sindaco del Comune di Mirandola e ad ARPAE-ST Distretto Area Nord, qualsiasi interruzione di durata pari o superiore a 60 minuti, del funzionamento delle strumentazioni di rilevazione automatica in continuo di ossido di etilene nelle emissioni autorizzate; nella comunicazione saranno illustrate le cause del blocco e la presumibile durata dello stesso. Nel caso di fermate programmabili le suddette comunicazioni dovranno essere inviate preventivamente.
- 2) nelle prime 24 ore di fermata dei sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera la ditta è obbligata a mantenere in funzione strumenti che rilevino, con registrazioni in continuo, il funzionamento degli apparati di depurazione delle emissioni, ovvero misuratori di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio. Nei periodi successivi alle prime 24 ore di blocco, la ditta dovrà effettuare almeno 3 analisi manuali della concentrazione di ETO (della durata di 1 ora), comprendenti i periodi di funzionamento più gravosi (apertura e lavaggio autoclavi).
- 3) tenere sempre ben fornito un "magazzino parti di ricambio" che consenta la rapida sostituzione delle parti della suddetta strumentazione di rilevazione automatica, maggiormente soggette a deterioramento, rotture e/o manutenzione.

### Gli impianti di sterilizzazione devono essere dotati di:

- un sistema di allarme acustico e visivo che allerti gli operatori quando il valore di emissione raggiunga il 90% del limite prescritto;
- un sistema di blocco dell'invio di ossido di etilene all'abbattitore quando la concentrazione in emissione superi, dopo integrazione di concentrazione e tempo, il limite prescritto;
- un sistema di sicurezza che impedisca l'apertura dell'autoclave prima dell'attivazione della ventilazione.

# Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

# Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al punto di emissione **n. 16** su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE—Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

### Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

### Adsorbitore a carboni attivi:

La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40°C.

### Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Cone	dotti circolari	Condotti rettangolari			
Diametro (metri) N° punti prelievo		Lato minore (metri)	N° punti prelievo		
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei	
			2 punti	segmenti uguali	
			2 punti	in cui è suddiviso	
				il lato	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	e a 5m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:		
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco		
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante		

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

# Metodi di campionamento e misura

Per	la ver	ifica o	dei v	alori l	limite c	łi	emissione	con metodi	di	misura	manuali	devono	essere	utilizzati	i٠
1 (1	ia vci	mua	acı v	aion	11111111	aı.	CHIBSTOIL	con metour	uı	mmsura	manuan	uc vono	CSSCIC	umizzan	٠.

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
metodi normati e/o ufficiali
altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096

Composti organici volatili espressi come	UNI EN 12619:2013				
Carbonio Organico Totale (COT)					
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con				
	desorbimento termico o chimico)				
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC)				
	UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie:				
	campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)				
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del				
	particolato ed analisi mediante titolazione)				
Assicurazione di Qualità dei sistemi di	UNI EN 14181:2015				
monitoraggio alle emissioni					

# Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per i punti di emissione n. 2, 3 (solo Ftalati organici), 4, 6, 9, 10 e 11;
- continua per i parametri di emissione (portata e concentrazione di ossido di etilene) relativamente al punto di emissione n. 1.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

# Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta MALLINCKRODT DAR srl (IMP. Via Bove n. 2/4/6/8) - MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta MALLINCKRODT DAR srl, nell'impianto in comune di Mirandola (MO), Via Bove n. 2/4/6/8, svolge attività di produzione e assemblaggio di presidi medico chirurgici.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attivita' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attivita' ovvero:
  - S1 Impianto di cogenerazione e gruppi ad esso collegati
  - S2 Locale compressori in quota
  - S3 Gruppi frigo in quota e gruppi ad impianti ad essi collegati
  - S4 Gruppo motore-ventola emissione E3
  - S5 Gruppo aspirazione reparto taglio carta

S6 Gruppo collettore dei rifili del reparto taglio carta

S7 Silos ed impianti di raffreddamento reparto

S8 Impianto di sterilizzazione

E1÷ E20 Camini di espulsione

Centrale frigorifera ad alto rendimento da 1160 kW e dotata di sistemi di contenimento della rumorosità (cuffie sulle griglie laterali della torre evaporativa, silenziatore dissipativo sulla ventola superiore della torre);

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e 60 dBA;
- il ricettore sensibile R1 individuato è posto a 90 metri dal confine nell'area circostante nord e ovest, in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;
- l'area a sud confinante con lo stabilimento produttivi si colloca l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e 50 dBA;
- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto del valore limite di zona (diurno e notturno) presso le postazioni individuate sia al confine aziendale che in prossimità del ricettore sensibile R1;
- il valore limite differenziale, diurno e notturno, risulta rispettato nei confronti del ricettore R1.

# C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta MALLINCKRODT DAR srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 5496 del 16/03/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 3654 del 21/02/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via Bove n. 2/4/6/8, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta MALLINCKRODT DAR srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;

- 2) impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (gruppi frigo, UTA, compressori, ecc.) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettron	camente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso d	stampa
La presente copia, compo	sta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Data	Firma

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.